

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01199/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Soc. Cooperativa Fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani A R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Cristiana Carcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex
lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Stazzema, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Agenzia Regionale

Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Regione Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 5 del 29 giugno 2022, notificata a mezzo p.e.c. il 30 giugno 2022 avente ad oggetto: “Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. - lavorazioni realizzate presso la cava Tavolini, Comune di Stazzema, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità ambientale e dal Nulla Osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30”;
- delle prescrizioni n. 3 e n. 4 in parte qua lesive della Pronuncia di Compatibilità Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27bis del Dlgs 152/2006) n. 12 del 5 settembre 2022 avente ad oggetto: “ditta: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. Comune di Stazzema. Progetto di coltivazione della cava “Tavolini A e B”;
- di ogni atto propedeutico, presupposto, connesso, collegato, anche se incognito, compresa l'informativa del Comando Guardiaparco 2 settembre 2022, ad oggi non conosciuta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Cooperativa Fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani A R.L. il 30/1/2023:

- dell'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 9 del 15 novembre 2022, notificata a mezzo p.e.c. il 23 novembre 2022 avente ad oggetto: “Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. - lavorazioni realizzate presso la cava Tavolini, Comune di Stazzema, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità ambientale e dal Nulla Osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30”;
- Verbal di accertamento e contestazione del Comando Guardiaparco n. 42/2022 (doc.7), n. 43/2022 (doc.8) e n. 44/2022 (doc.9) nonché di ogni atto propedeutico,

presupposto, connesso, collegato, anche se incognito, compresa l'informativa del Comando Guardiaparco 2 settembre 2022 e la segnalazione del Settore Logistica e cave della Regione Toscana (pervenuta al protocollo del Parco in data 29.09.2021 n. 3605) richiamata espressamente nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale PAUR n.12 del 5 settembre 2022, ad oggi non ostesa malgrado l'inoltro di istanza di accesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei beni Sociali di Levigliani A R.L. esercita attività estrattiva presso la cava "Tavolini A e B", nel Comune di Stazzema, in area contigua di cava del Parco regionale delle Alpi Apuane, in forza delle pronunce di compatibilità ambientale rilasciate dall'Ente Parco, segnatamente le determinazioni n. 13 del 20.06.2018 e n. 6 del 19.06.2020, le quali ricomprendevano il nulla osta del Parco, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione idrogeologica.

Nel corso dell'anno 2021 si svolgeva un sopralluogo da parte degli organi regionali di controllo, all'esito del quale venivano rilevate alcune difformità nelle lavorazioni estrattive rispetto a quanto autorizzato; tali esiti venivano trasmessi alle amministrazioni competenti e divenivano successivamente oggetto di approfondimenti istruttori nell'ambito del procedimento attivato per il rilascio di una variante al progetto di coltivazione, articolato mediante conferenze di servizi

tenutesi nel corso degli anni 2021 e 2022. Nella fase istruttoria la società trasmetteva documentazione tecnica con la quale evidenziava l'esistenza di lavorazioni eseguite in difformità, consistenti in scavi in galleria in aree non autorizzate, quantificati in circa 907 mc, come risultava dalla documentazione presentata al Parco nel maggio 2022.

Il Parco, sulla base del rapporto istruttorio regionale, degli esiti delle conferenze di servizi e della documentazione prodotta dalla stessa società, riteneva che fossero state eseguite lavorazioni non autorizzate in difformità dalle pronunce di compatibilità ambientale e dal nulla osta rilasciato. In tale contesto veniva adottata l'ordinanza n. 5 del 29.06.2022, con la quale il Parco rappresentava che le difformità consistono nella realizzazione di scavi in galleria per un volume complessivo di circa 907 mc in assenza di autorizzazione e in violazione dei titoli abilitativi vigenti. L'ordinanza dispone la sospensione immediata delle attività nelle aree interessate e ordina la riduzione in pristino dei luoghi, comprensiva della ricostruzione dell'assetto morfologico, idrogeologico e biologico, nonché la risistemazione ambientale, con previsione di controlli e monitoraggi *ante operam* e *post operam* e obbligo di presentazione di un progetto di ripristino entro trenta giorni. Il provvedimento impone inoltre la sospensione delle attività di escavazione in un raggio di almeno 15 metri dalle cavità carsiche eventualmente intercettate, fino alla verifica della loro rilevanza, e stabilisce termini e modalità per l'esecuzione degli interventi di ripristino e per la conclusione delle attività di monitoraggio.

2. Avverso tale provvedimento la società ha notificato (il 28.09.2022) ricorso, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale si lamenta, in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituiti Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (il 12.10.2022) e l'ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (il 2.01.2023).

Medio tempore, in data 05.09.2022, il Parco concludeva il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) n. 12/2022

relativo alla coltivazione della cava, introducendo, tra le prescrizioni, il divieto di coltivazione nelle aree interessate da difformità volumetriche fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie e di ripristino.

Nel prosieguo, a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 1° settembre 2022 dal personale del Parco, con la partecipazione di altri enti, venivano accertate nuove difformità morfologiche nelle lavorazioni, come risultanti dall'informativa del Comando Guardiaparco del 2 settembre 2022. Tali difformità consistevano, in particolare, nell'ampliamento della galleria di accesso oltre le dimensioni autorizzate, nel taglio di porzioni di galleria non previste, nell'intaccamento di un pilastro strutturale interno e nell'estensione degli scavi oltre i limiti assentiti, con puntuale individuazione delle dimensioni e delle aree interessate.

Sulla base di tali accertamenti veniva adottata l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022, con la quale il Parco rileva che le lavorazioni individuate non risultano autorizzate e sono eseguite in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta. Il provvedimento ordina la sospensione immediata delle attività nelle porzioni di galleria interessate, la riduzione in pristino e la risistemazione ambientale delle aree, nonché l'effettuazione di monitoraggi ambientali e la predisposizione di un progetto di ripristino corredato da elaborati tecnici e studio di incidenza, con obbligo di esecuzione delle opere entro termini prefissati. Anche tale ordinanza stabilisce controlli e verifiche da parte dell'amministrazione e definisce gli adempimenti a carico della società per il completamento degli interventi e il monitoraggio successivo.

A seguito degli accertamenti sopra descritti venivano altresì redatti i verbali di accertamento e contestazione da parte del Comando Guardiaparco, cui facevano seguito le ordinanze-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative, adottate per violazioni delle prescrizioni del nulla osta e della valutazione di incidenza.

Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti (il

20.01.2023), depositato in termini presso questo Tribunale, con il quale lamenta violazione di legge ed eccesso di potere, in due censure contigue alle prime due del ricorso originario.

Le parti hanno depositato documenti e relazioni amministrative; l'Ente Parco ha poi depositato una memoria (il 18.05.2026) nella quale eccepisce improcedibilità del ricorso per acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse, che parte ricorrente (che ha depositato memoria il 17.05.2026 e memoria di replica il 28.05.2026) contesta; parte resistente ha depositato memoria di replica il 28.05.2026.

Alla udienza pubblica del 18 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso originario è parzialmente fondato mentre quello per i motivi aggiunti è infondato.

4. Il Collegio ritiene di trattare prioritariamente le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti con cui si deduce, in primo luogo, l'improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

L'Amministrazione rappresenta che la società ricorrente ottempera alle ordinanze impugnate avendo presentato il progetto di riduzione in pristino, ottenuto il relativo nulla osta ed eseguito gli interventi di ripristino delle aree interessate dalle difformità; evidenzia altresì che la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate in relazione ai verbali di accertamento, con conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione anche di tali atti. Il Parco deduce inoltre che, nelle more del giudizio, è intervenuto un nuovo provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR n. 1/2026), che sostituisce il precedente PAUR n. 12/2022 oggetto di gravame, eliminando le prescrizioni contestate e determinando, secondo la prospettazione difensiva, la cessazione della loro efficacia lesiva.

Sulla base di tali circostanze, l'Amministrazione assume che difetti ormai un interesse concreto e attuale alla decisione, atteso che gli effetti dei provvedimenti impugnati risulterebbero esauriti sia per effetto dell'avvenuta esecuzione degli ordini impartiti, sia per effetto della sopravvenienza del nuovo assetto

autorizzatorio.

Il Parco prospetta altresì, con riferimento ad alcuni profili di censura, una concorrente inammissibilità per carenza di interesse, ove le doglianze risultano riferite a prescrizioni diverse da quelle specificamente impugnate o comunque non più attuali; tali eccezioni saranno trattate con riguardo al terzo motivo di ricorso in considerazione con il loro intrinseco legame con il merito della vicenda.

Le eccezioni sino a qui scrutinate non possono essere accolte.

Parte ricorrente esplicita in modo puntuale e inequivoco nelle proprie memorie la permanenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati. In particolare, la Cooperativa rappresenta di avere eseguito gli interventi di ripristino e di avere corrisposto le somme intimate senza prestare acquiescenza, ma anzi con espressa riserva di coltivare il presente giudizio; deduce inoltre che la pronuncia richiesta conserva utilità ai fini dell'eventuale proposizione di azione risarcitoria per i costi sostenuti in esecuzione degli ordini di ripristino, per le sanzioni corrisposte e per le limitazioni imposte all'attività estrattiva, nonché ai fini dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla qualificazione della propria condotta come illecito ambientale e paesaggistico, anche in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione e alla pendenza del parallelo procedimento penale.

Tale allegazione, lungi dal risolversi in una mera affermazione di principio, individua specifiche utilità residue, di carattere non solo patrimoniale ma anche morale e reputazionale, che l'eventuale statuizione di illegittimità è idonea a soddisfare.

In base a consolidato indirizzo giurisprudenziale, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per effetto di una sopravvenienza di fatto o di diritto, sia certa e definitiva l'inutilità della decisione, nel senso che non residui in capo al ricorrente alcuna utilità, neppure meramente strumentale, morale o reputazionale, derivante da una pronuncia di annullamento o,

quanto meno, di accertamento dell'illegittimità. La giurisprudenza richiede, al riguardo, un accertamento particolarmente rigoroso, volto a evitare che la pronuncia in rito si traduca in una sostanziale elusione dell'obbligo di decidere sulla domanda; è stato invero affermato che l'inutilità del *decisum* può essere ravvisata solo quando risulti esclusa ogni residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia richiesta. Nello stesso senso, si precisa che l'improcedibilità è configurabile, in ipotesi di intervenuta esecuzione del provvedimento, soltanto quando il ricorrente non allegghi né dimostri uno specifico interesse residuo all'annullamento o all'accertamento dell'illegittimità; evenienza che, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente dedotto espressamente e reiteratamente il proprio interesse ulteriore alla decisione (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5774; Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4597; Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2021, n. 5599; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 gennaio 2021, n. 25; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 13 aprile 2026, n. 6623).

Sotto altro e concorrente profilo, l'esplicitazione dell'interesse risarcitorio impedisce di dichiarare l'improcedibilità in termini assorbenti, poiché l'art. 34, comma 3, c.p.a. impone al giudice, quando l'annullamento non risulta più utile ma permane un interesse ai fini risarcitori, di accertare comunque l'illegittimità dell'atto impugnato. La giurisprudenza chiarisce che, a tal fine, non è richiesta la proposizione contestuale della domanda di danno né una compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, essendo sufficiente che la parte manifesti in maniera espressa un interesse all'accertamento dell'illegittimità come antecedente logico e giuridico di una futura pretesa risarcitoria; si è altresì precisato che anche una ragione genericamente espressiva di un interesse morale o risarcitorio vale a precludere una pronuncia meramente processuale, imponendo l'esame del merito o, comunque, l'accertamento richiesto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Nella fattispecie, la Cooperativa non solo non dichiara di avere perduto interesse alla decisione, ma, al contrario, insiste espressamente per la declaratoria di

illegittimità degli atti, allegando tanto il pregiudizio economico correlato all'esecuzione delle ordinanze e al pagamento delle sanzioni, quanto il pregiudizio reputazionale e professionale connesso alla persistente qualificazione della propria condotta come illecita; ne consegue che le eccezioni preliminari del Parco non possono essere accolte (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2020, n. 4597; Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4253; Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 1182; Cons. Stato, Sez. III, 16 luglio 2024, n. 6383; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 14 aprile 2025, n. 7301).

Né a diversa conclusione conduce la sopravvenienza del nuovo PAUR, invocata dalla difesa resistente quale fatto satisfattivo o comunque ostativo alla prosecuzione del giudizio.

Anche secondo la giurisprudenza richiamata dalle parti, un nuovo provvedimento sopravvenuto determina improcedibilità solo quando ridefinisce in modo pieno, stabile e irretrattabile l'assetto degli interessi in gioco, rendendo definitivamente inutile qualsiasi pronuncia sull'atto originariamente impugnato; al contrario, quando residua un'utilità dell'accertamento, in particolare sul piano risarcitorio o morale, il giudizio conserva il suo oggetto almeno ai fini dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Nel caso in esame, la parte ricorrente deduce precisamente che il nuovo titolo opera solo per il futuro, mentre rimangono fermi gli effetti pregiudizievoli già prodotti dagli atti originari, dei quali continua a domandare la rimozione sul piano dell'accertamento di illegittimità. Anche sotto tale riguardo, pertanto, difettano i presupposti per una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. sul punto Cons. giust. amm. Sicilia, 23 maggio 2023, n. 356; Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4316; Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2025, n. 7026; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 gennaio 2026, n. 144).

Per tali ragioni le eccezioni sono respinte.

5. Passando al merito del gravame, con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, parte ricorrente deduce, in termini unitari, la violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dei principi di correttezza, proporzionalità, ragionevolezza, non aggravamento e affidamento; degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; dell'art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015; degli artt. 23 e 52 della l.r. Toscana n. 35/2015; dell'art. 58 della l.r. Toscana n. 10/2010 e dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della perplessità manifesta e dello sviamento.

La censura investe, quanto al ricorso originario, l'ordinanza n. 5 del 29.06.2022 e, in via derivata, la prescrizione n. 3 del PAUR n. 12/2022; quanto ai motivi aggiunti, l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022, i verbali del Comando Guardiaparco nn. 42, 43 e 44 del 2022 e gli atti ad essi connessi, sul comune presupposto che le lavorazioni contestate costituirebbero difformità di minima entità, riconducibili nell'ambito delle tolleranze previste dalla disciplina di settore e, per ciò stesso, non suscettibili di fondare l'esercizio del potere repressivo e ripristinatorio azionato dal Parco.

Secondo la prospettazione attorea, le opere oggetto della prima ordinanza avrebbero riguardato due scavi in galleria per complessivi 907 mc e 165 mq, mentre quelle oggetto della seconda ordinanza si aggiungerebbero per ulteriori circa 380 mc e 82 mq, con una incidenza complessiva quantificata in circa 1.287 mc e 247 mq rispetto a una volumetria autorizzata di 324.000 mc e a una superficie estrattiva autorizzata di circa 60.000 mq; da ciò conseguirebbe che le difformità si collocherebbero al di sotto sia della soglia volumetrica del 4,5% rilevante ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 35/2015, sia della soglia superficiale dell'1% considerata dall'art. 52, comma 5, della medesima legge regionale, con la conseguenza che esse non integrerebbero una variante sostanziale e non renderebbero necessaria una nuova autorizzazione, ma sarebbero, al più, riconducibili al diverso regime della SCIA. In tale ottica,

l'ordine di riduzione in pristino presupporrebbe erroneamente una situazione di "assenza di autorizzazione", laddove, invece, le lavorazioni si manterrebbero entro i limiti quantitativi della tolleranza normativa e all'interno di volumi e superfici già assentiti.

Nel medesimo motivo viene altresì dedotto che le difformità contestate deriverebbero da esigenze tecniche connesse alle modalità esecutive delle lavorazioni in sotterraneo e alle caratteristiche dei macchinari impiegati, sì che gli scostamenti rispetto alle linee progettuali assumerebbero natura meramente fisiologica e non altererebbero in modo sostanziale l'assetto autorizzato. In questa prospettiva, l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare la modesta entità degli scostamenti, avrebbe travisato i fatti qualificando come opere abusive lavorazioni che si iscriverebbero entro il margine di tolleranza proprio dell'attività estrattiva e avrebbe esercitato il potere sanzionatorio in modo sproporzionato e privo di adeguata istruttoria. Le ordinanze impugnate risulterebbero, pertanto, illegittimamente fondate su una nozione sostanziale di abusività che prescinderebbe dalla verifica del dato quantitativo e del rapporto tra le lavorazioni realizzate e il complessivo assetto autorizzato della cava.

Il primo motivo, tanto nel ricorso principale quanto nei motivi aggiunti, si incentra inoltre sulla rilevanza della SCIA in sanatoria presentata dalla società in data 09.02.2022 in relazione alle prime difformità riscontrate. Secondo la prospettazione ricorsuale, la pendenza di tale istanza avrebbe dovuto imporre all'Amministrazione di sospendere ogni determinazione repressiva e di procedere prioritariamente all'esame della regolarizzabilità delle opere, in applicazione dei principi del giusto procedimento, dell'obbligo di provvedere e del divieto di aggravamento procedimentale. L'ordinanza n. 5 del 29.06.2022 viene quindi censurata anche nella parte in cui è stata adottata senza previa definizione della SCIA, mentre le successive misure repressive e le connesse prescrizioni del PAUR n. 12/2022 si porrebbero, secondo la medesima linea argomentativa, in continuità con tale

originario vizio, replicandone gli effetti anche rispetto alle ulteriori difformità poi contestate con l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022.

Il comune nucleo delle due censure viene, infine, individuato nel rilievo secondo cui il Parco avrebbe applicato l'art. 64 della l.r. n. 30/2015 come strumento di reazione automatica a qualsiasi scostamento materiale rispetto al progetto, senza previamente verificare se le lavorazioni contestate superassero o meno le soglie di rilevanza individuate dalla disciplina speciale dell'attività estrattiva. In tale quadro, i verbali del Comando Guardiaparco, le ordinanze di sospensione e riduzione in pristino e le correlate prescrizioni del PAUR verrebbero tutti a dipendere dalla medesima qualificazione delle difformità in termini di illiceità sostanziale, qualificazione che, secondo la prospettazione ricorrente, non troverebbe riscontro né nei dati dimensionali delle opere né nel sistema delle tolleranze previsto dalla normativa regionale richiamata.

Le censure non persuadono.

5.1. L'ordinanza n. 5 del 29.06.2022 si presenta come ordinanza di sospensione e riduzione in pristino adottata dal Presidente del Parco regionale delle Alpi Apuane nei confronti della Cooperativa esercente la cava "Tavolini", nel Comune di Stazzema, con espresso richiamo all'art. 64 della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30, concernente i poteri repressivi e ripristinatori dell'ente gestore in caso di attività svolte in difformità dalla disciplina delle aree protette, nonché all'art. 28 della legge regionale Toscana n. 65/1997, richiamato in relazione alla risistemazione ambientale dei siti estrattivi.

Il provvedimento richiama inoltre, quali presupposti del potere esercitato, le pregresse pronunce di compatibilità ambientale del Parco n. 13 del 20.06.2018 e n. 6 del 19.06.2020, comprensive della valutazione di incidenza, del nulla osta e dell'autorizzazione idrogeologica, il rapporto istruttorio della Regione Toscana pervenuto al Parco il 29.09.2021, nonché gli esiti delle conferenze di servizi dell'08.10.2021 e del 09.06.2022 svoltesi nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alla coltivazione della cava.

Quanto alla motivazione, il provvedimento espone che, sulla base della documentazione trasmessa dalla società in data 10.05.2022, risultavano presenti “difformità morfologiche” nella realizzazione delle gallerie, consistenti, in sintesi, nella realizzazione di due scavi in galleria in aree non autorizzate per un volume complessivo di circa 907 mc, come rappresentato nella planimetria allegata; l’ordinanza afferma quindi che tali volumi, scavati in difformità, non risultano autorizzati da precedenti pronunce di compatibilità ambientale o da nulla osta del Parco, e dà atto che le gallerie ricadono nell’area contigua di cava individuata dalla l.r. n. 65/1997 e dal piano per il Parco vigente.

Sul piano dispositivo, l’ordinanza n. 5 dispone: a) la sospensione immediata di ogni attività e lavorazione nelle porzioni di galleria oggetto di difformità; b) la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico e idrogeologico e delle specie vegetali e animali, nonché la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche, con riferimento alle lavorazioni eseguite in assenza delle dovute autorizzazioni e in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente; c) l’assoggettamento dell’area a controlli e monitoraggi preventivi *ante operam* per un periodo non inferiore a novanta giorni dalla notifica; d) la sospensione delle attività di escavazione nelle aree interessate da cavità carsiche per un raggio di almeno quindici metri dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, fino alla valutazione della loro eventuale non rilevanza; e) l’obbligo di predisporre e trasmettere, tramite SUAP, entro trenta giorni, un progetto di riduzione in pristino e risistemazione ambientale, corredato dagli elaborati tecnici, dallo studio di incidenza e dal versamento degli oneri istruttori raddoppiati; f) l’obbligo di realizzare le opere di ripristino entro centoventi giorni; g) l’obbligo di comunicare la fine lavori; h) l’avvio del monitoraggio post operam nei tempi previsti dal regolamento del Parco. Il provvedimento demanda poi al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici la verifica dell’ottemperanza e dispone la notificazione alla società, l’affissione

all'albo pretorio on line e la trasmissione agli altri enti interessati.

L'ordinanza n. 9 del 15.11.2022 si configura, a sua volta, quale ulteriore ordinanza di sospensione e riduzione in pristino adottata dal Presidente del Parco con il medesimo riferimento all'art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015, nonché all'art. 28 della l.r. Toscana n. 65/1997, e si inserisce nel medesimo quadro di tutela delle aree contigue di cava e di repressione delle lavorazioni ritenute difformi dai titoli rilasciati dal Parco. Il provvedimento richiama, oltre alle precedenti pronunce di compatibilità ambientale n. 13/2018 e n. 6/2020, anche la pronuncia di compatibilità ambientale n. 12 del 05.09.2022 e, segnatamente, la prescrizione n. 4 di tale PAUR, secondo cui le aree oggetto di difformità volumetrica individuate nell'informativa del Comando Guardiaparco del 02.09.2022 non possono essere oggetto di coltivazione fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie e di ripristino da attivarsi ai sensi dell'art. 64 citato.

Quanto alla motivazione, l'ordinanza n. 9 precisa che l'informativa del Comando Guardiaparco del 02.09.2022 individua ulteriori "difformità morfologiche", meglio indicate nell'allegato cartografico, consistenti: 1) nell'ampliamento della galleria di accesso di circa 70 cm nel tratto finale; 2) nel taglio di un triangolo rettangolo non autorizzato di circa 2x2 metri nel punto di contatto tra la galleria di accesso e il cantiere interno; 3) nell'intaccamento del pilastro centrale per una porzione di circa 5x6 metri; 4) nell'ulteriore escavazione oltre l'autorizzato, nella galleria più a sud, per un'area triangolare di circa 6x6 metri di lato. Il provvedimento afferma che i volumi così scavati in difformità non risultano autorizzati da precedenti pronunce o nulla osta del Parco e ribadisce che le gallerie ricadono in area contigua di cava.

Anche il dispositivo dell'ordinanza n. 9 riproduce una struttura sostanzialmente analoga a quella dell'ordinanza n. 5.

Le prescrizioni n. 3 e n. 4 del PAUR n. 12 del 05.09.2022 stabiliscono, rispettivamente, che le aree oggetto di difformità volumetrica già contestate con l'Ordinanza del Presidente del Parco n. 5 del 29.06.2022 non possono essere oggetto di coltivazione fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie e di

ripristino, e che lo stesso divieto di coltivazione opera anche per le ulteriori aree di difformità volumetrica individuate nell'informativa del Comando Guardiaparco del 02.09.2022, anch'esse fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie e di ripristino da attivarsi ai sensi dell'art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015.

In sostanza, entrambe le prescrizioni hanno natura interdittiva e cautelativa, poiché subordinano la possibilità di riprendere o proseguire l'attività estrattiva nelle aree interessate da difformità alla previa definizione dei correlati procedimenti repressivi e ripristinatori.

I verbali sanzionatori n. 42/2022, n. 43/2022 e n. 44/2022 hanno un contenuto in parte sovrapponibile, ma colpiscono profili giuridici diversi delle medesime lavorazioni eseguite presso la cava Tavolini A e B a seguito del sopralluogo del 01.09.2022: il verbale n. 42/2022 contesta la violazione del nulla osta del Parco, sia per l'escavazione di circa 380 mc in aree non autorizzate nel cantiere 5B della Tavolini B, sia per la mancata realizzazione di idonei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque nella galleria della Tavolini A, con presenza diffusa di fanghi e marmettola; il verbale n. 43/2022 contesta, sugli stessi fatti, la violazione della valutazione di incidenza (VINCA), evidenziando che, in ragione della vulnerabilità carsica dell'area e della possibile presenza di fratture beanti idonee a veicolare acque e sedimenti nel suolo e nel sottosuolo, tali condotte risultano incompatibili con la tutela ambientale del sito; il verbale n. 44/2022, infine, contesta la violazione della pronuncia di compatibilità ambientale ex d.lgs. 152/2006, limitatamente al mancato rispetto della prescrizione concernente la realizzazione, nella galleria della Tavolini A, di adeguati sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di lavorazione.

5.2. Il Collegio ritiene necessario muovere da una ricostruzione del quadro normativo regionale di riferimento, che risulta articolato su tre distinti livelli disciplinari, tra loro coordinati ma non sovrapponibili.

In primo luogo, la l.r. Toscana 19 marzo 2015, n. 30 reca la disciplina generale

delle aree protette regionali e attribuisce all'Ente Parco autonomi poteri di tutela, vigilanza e repressione degli illeciti ambientali: l'art. 31 richiede il nulla osta preventivo del Parco per gli interventi, le opere e le attività soggetti alla disciplina del parco, con verifica di conformità rispetto agli strumenti pianificatori e regolamentari; l'art. 55 demanda al piano integrato del parco la disciplina delle aree contigue; l'art. 64 prevede che, ove sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della legge, dei piani, dei regolamenti o degli atti di gestione, l'ente gestore disponga l'immediata sospensione dell'attività e ordini la riduzione in pristino, con eventuale esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza; l'art. 88 assoggetta a valutazione di incidenza i progetti e gli interventi suscettibili di incidere sui siti tutelati; l'art. 94 contempla il relativo sistema sanzionatorio. Si tratta, all'evidenza, di una disciplina speciale di protezione ambientale, che opera sul versante della conformità dell'intervento rispetto al nulla osta del Parco e alla VINCA e che non contiene, per i poteri di sospensione e ripristino, alcuna soglia quantitativa di irrilevanza dell'abuso.

In secondo luogo, la l.r. Toscana 11 agosto 1997, n. 65, legge istitutiva del Parco delle Alpi Apuane, detta una disciplina specifica per il rapporto tra attività estrattiva e tutela del territorio del Parco e delle aree contigue. In particolare, l'art. 20 stabilisce che il nulla osta del Parco è necessario anche per i titoli abilitativi e le autorizzazioni concernenti attività di cava nelle aree contigue; l'art. 21 coordina l'esercizio dell'attività estrattiva con il procedimento di valutazione ambientale; l'art. 28 dispone che, in caso di violazione dell'art. 64 della l.r. n. 30/2015 in materia di attività di cava, si applica altresì la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche. Ne deriva che, nelle aree contigue del Parco, il titolo estrattivo non esaurisce il fascio dei presupposti di legittimità dell'attività, dovendo essa essere anche conforme al distinto e autonomo nulla osta del Parco e agli obblighi di ripristino ambientale propri dell'ordinamento di settore.

In terzo luogo, la l.r. Toscana 25 marzo 2015, n. 35 disciplina specificamente

l'attività estrattiva e il relativo titolo autorizzatorio. L'art. 23 regola le varianti all'autorizzazione e stabilisce che una nuova autorizzazione è richiesta nei casi di varianti sostanziali, tra cui le difformità volumetriche eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate, purché pari o superiori a 1.000 mc, con limite massimo di 9.500 mc, nonché nei casi di modifiche sostanziali dell'assetto definitivo del sito, introduzione di tecniche di scavo con uso di esplosivo o incremento delle garanzie fideiussorie; al di fuori di tali ipotesi, l'autorizzazione può essere modificata mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. Il successivo art. 52, comma 5, prevede che l'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, ma aggiunge che la sanzione amministrativa non si applica quando l'estrazione riguarda aree la cui superficie sia inferiore all'1 per cento di quella autorizzata e ricada in area a destinazione estrattiva. La norma, tuttavia, opera testualmente sul piano della sanzione amministrativa prevista dalla legge cave, e non contiene alcuna previsione che escluda, per ciò solo, la rilevanza della difformità sotto il distinto profilo del nulla osta del Parco o del potere ripristinatorio ex art. 64 l.r. n. 30/2015.

Alla luce di tale assetto normativo, la ricostruzione proposta dalla ricorrente non è condivisibile nella parte in cui assume che il mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 23 e 52, comma 5, della l.r. n. 35/2015 impedirebbe di per sé l'esercizio del potere repressivo e ripristinatorio del Parco.

Le soglie volumetriche del 4,5 per cento e quella superficiale dell'1 per cento attengono, infatti, alla disciplina delle varianti del titolo estrattivo e all'applicazione della sanzione amministrativa contemplata dalla legge cave, ma non risultano richiamate, né direttamente né indirettamente, dall'art. 64 della l.r. n. 30/2015, il quale collega la sospensione e la riduzione in pristino alla mera sussistenza di una attività svolta in difformità dalla disciplina del Parco, dei suoi piani, dei suoi regolamenti o degli atti di gestione.

La tesi difensiva accolta dal Collegio è, peraltro, la medesima sostenuta dall'Amministrazione resistente, la quale ha appunto rilevato l'autonomia del potere di tutela del Parco rispetto al regime proprio dell'autorizzazione estrattiva.

Né giova, in senso contrario, valorizzare il dato testuale dell'art. 52, comma 5, l.r. n. 35/2015, poiché l'esclusione ivi prevista concerne esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dalla medesima legge, ma non si estende, sul piano letterale, né al diverso nulla osta del Parco richiesto dall'art. 20 della l.r. n. 65/1997 per le cave in area contigua, né alla VINCA di cui all'art. 88 della l.r. n. 30/2015, né, infine, al potere di riduzione in pristino di cui all'art. 64 della stessa legge. L'argomento ricorrente confonde, in definitiva, il piano della regolarità del titolo estrattivo comunale o regionale con quello, distinto, della conformità dell'intervento agli strumenti di tutela del Parco, per i quali il legislatore regionale ha predisposto un autonomo sistema di autorizzazione, vigilanza e ripristino.

Parimenti non persuade il richiamo alla SCIA ex art. 23, comma 2, l.r. n. 35/2015. Tale disposizione consente la modifica dell'autorizzazione estrattiva, per le varianti non sostanziali, mediante il modulo procedimentale semplificato di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990; essa, tuttavia, non contiene alcuna espressa previsione di sanatoria retroattiva idonea, per ciò solo, a paralizzare i poteri del Parco in presenza di una difformità già accertata rispetto al nulla osta o alla valutazione di incidenza.

Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la ricorrente, pur insistendo lungamente sulle soglie quantitative della l.r. n. 35/2015 e sulla natura non sostanziale delle varianti, non deduce in modo specifico né dimostra la puntuale conformità delle lavorazioni contestate al contenuto del nulla osta del Parco, limitandosi, piuttosto, a sostenere che le difformità, per la loro modesta entità, dovrebbero ritenersi giuridicamente irrilevanti; impostazione, questa, che ancora una volta si muove sul terreno della legge cave e non contrasta, in modo diretto, il diverso presupposto normativo degli atti impugnati. Anche tale rilievo è, del resto, coerente con le difese svolte dal Parco resistente.

In conclusione, la disciplina regionale sopra richiamata non consente di affermare

che le soglie di rilevanza e di non sanzionabilità previste dalla l.r. n. 35/2015 si trasferiscano automaticamente sul distinto apparato di tutela delle aree contigue del Parco delineato dalla l.r. n. 65/1997 e dalla l.r. n. 30/2015. Al contrario, il coordinamento sistematico tra le tre leggi mostra che: a) la l.r. n. 35/2015 disciplina il titolo estrattivo e le sue varianti; b) la l.r. n. 65/1997 richiede il nulla osta del Parco anche per le cave in area contigua; c) la l.r. n. 30/2015 attribuisce al Parco un potere autonomo di sospensione e ripristino, privo di soglie quantitative testuali. Ne consegue che la premessa centrale del primo motivo, secondo cui il rientro delle difformità nelle tolleranze della legge cave basterebbe ad escludere la stessa configurabilità di una violazione del nulla osta del Parco e del conseguente obbligo di ripristino, non trova riscontro nel dato normativo regionale.

5.3. Tornando alle censure dei motivi in scrutinio non può anzitutto condividersi l'assunto secondo cui la modesta entità quantitativa delle lavorazioni contestate varrebbe, di per sé sola, a escludere la legittimità degli ordini di sospensione e riduzione in pristino.

Come già rilevato in punto di ricostruzione normativa, le soglie richiamate dalla ricorrente attengono al regime delle varianti dell'autorizzazione estrattiva e alla sanzione amministrativa prevista dalla legge cave, mentre i provvedimenti oggetto di causa risultano adottati dal Parco nell'esercizio del diverso potere di tutela ambientale e paesaggistica connesso al nulla osta e agli atti di gestione dell'area contigua. Ne consegue che il mero richiamo ai limiti percentuali e volumetrici di cui alla l.r. n. 35/2015 non vale a confutare, sul piano giuridico, il distinto presupposto degli atti impugnati, costituito dalla ritenuta difformità delle lavorazioni rispetto ai titoli rilasciati dal Parco. Peraltro, la stessa impostazione del motivo non si misura con il contenuto prescrittivo del nulla osta, né deduce in modo puntuale in quale parte le opere realizzate sarebbero conformi alle relative prescrizioni, limitandosi a prospettarne l'asserita irrilevanza per dimensioni.

Non persuade, per la medesima ragione, l'ulteriore deduzione secondo cui le

difformità contestate, poiché contenute entro il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate e sotto la soglia superficiale dell'1 per cento, non potrebbero essere trattate come opere eseguite "in assenza di autorizzazione". L'argomento, infatti, trascura che il *thema decidendum* non è costituito dall'esistenza o meno di una variante sostanziale al titolo estrattivo, bensì dalla conformità delle lavorazioni al nulla osta del Parco e al correlato assetto di tutela proprio dell'area contigua. In altri termini, anche a voler ammettere che le opere non integrino una variante sostanziale ai sensi della legge cave, da ciò non discende automaticamente che esse siano irrilevanti rispetto al titolo rilasciato dall'Ente Parco, atteso che il sistema regionale, come già osservato, non sovrappone i due piani autorizzatori. Né la ricorrente dimostra che le lavorazioni contestate rientrassero in una modifica previamente assentibile secondo il contenuto del nulla osta, limitandosi ad affermare che esse si collocavano entro volumi e superfici complessivamente già autorizzati.

Parimenti non è decisivo il rilievo secondo cui gli scostamenti dipenderebbero da esigenze tecniche insite nelle lavorazioni in sotterraneo, nelle tolleranze operative dei macchinari e nelle caratteristiche del taglio in galleria. Anche a volere prescindere dalla valutazione in fatto di tale allegazione, resta che il motivo non chiarisce in che modo tali circostanze tecniche possano valere, di per sé, a sostituire o superare la previa verifica di conformità rimessa al Parco, né indica una disposizione che consenta di ritenere automaticamente lecite, in area contigua e rispetto al nulla osta, le lavorazioni difforme solo perché rese necessarie dall'andamento concreto dello scavo. La censura si risolve così nel prospettare una sorta di tolleranza tecnica di fatto, che tuttavia non trova un autonomo fondamento testuale nella disciplina specifica posta a presidio delle aree protette e delle aree contigue.

Nemmeno può essere accolta la doglianza fondata sulla presentazione della SCIA in sanatoria del 09.02.2022 e sulla dedotta necessità che l'Amministrazione ne definisse previamente l'esame prima di procedere in via repressiva. La

prospettazione ricorrente presuppone, infatti, che la SCIA avesse un'efficacia impeditiva generalizzata rispetto al potere esercitato dal Parco; ma tale conclusione non trova, per quanto qui rileva, un diretto appiglio nella disciplina regionale esaminata. L'art. 23, comma 2, della l.r. n. 35/2015 consente il ricorso alla SCIA per le modifiche non rientranti nelle varianti sostanziali, ma non prevede espressamente che la mera presentazione della segnalazione, una volta già verificatasi la difformità rispetto al nulla osta del Parco, determini l'automatica sospensione dei poteri di cui all'art. 64 l.r. n. 30/2015. Il motivo, sotto tale profilo, tende dunque a trasferire sul piano del controllo del Parco effetti tipici del modulo semplificato proprio della disciplina estrattiva, senza dimostrare che tale traslazione sia consentita dalla normativa regionale applicabile alla fattispecie.

Non coglie nel segno neppure il richiamo al fatto che le lavorazioni sarebbero comunque avvenute "all'interno delle volumetrie autorizzate" e "all'interno delle superfici autorizzate". Anche tale deduzione, infatti, resta ancorata a un criterio di valutazione meramente globale e quantitativo, laddove gli atti impugnati contestano specifiche difformità localizzate, riferite a porzioni di galleria, ampliamenti, intaccamento di pilastri e scostamenti rispetto al tracciato assentito, e non il superamento del quantitativo complessivo estraibile in termini astratti. Il fatto che il volume complessivo residuo della cava fosse ancora capiente non equivale, dunque, a dimostrare che le lavorazioni concretamente eseguite fossero conformi all'assetto autorizzato dal Parco, tanto più che il motivo non si confronta specificamente con il dato, emergente dagli atti, della localizzazione delle difformità e della loro incidenza su porzioni determinate del cantiere.

Del tutto recessivo appare, infine, il richiamo operato dalla ricorrente ai principi desumibili dalla disciplina edilizia, e segnatamente alle tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. L'argomento analogico non è persuasivo, non solo perché si muove all'interno di un settore normativo diverso, ma soprattutto perché non vale a colmare il silenzio della disciplina regionale speciale sul punto

decisivo della presente controversia, che è quello dell'incidenza delle difformità rispetto al nulla osta del Parco e al potere di ripristino posto a tutela dell'area contigua. In assenza di un espresso raccordo normativo tra tolleranze edilizie e poteri del Parco, il rinvio a principi generali di ragionevolezza e proporzionalità non basta, da solo, a dimostrare l'illegittimità degli atti impugnati.

Le considerazioni che precedono valgono, per identità di struttura argomentativa, anche con riguardo al primo motivo dei motivi aggiunti, il quale si limita a replicare la medesima tesi rispetto alle ulteriori difformità contestate con l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022 e con i correlati verbali del Comando Guardiaparco. Anche in tale parte, infatti, la censura insiste sulla modestia quantitativa degli scostamenti, sulla loro riconducibilità alle soglie della legge cave e sulla conseguente illegittimità dell'apparato ripristinatorio del Parco, senza tuttavia articolare una specifica dimostrazione della conformità delle opere al nulla osta o della loro compatibilità con il distinto assetto di tutela ambientale posto dagli atti del Parco. Il motivo resta pertanto privo di quella specifica capacità confutatoria che sarebbe stata necessaria per superare il fondamento giuridico degli atti impugnati.

Per quanto precede il primo motivo del ricorso originario e di quello per motivi aggiunti sono infondati.

6. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, anch'essi suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione oggettiva, parte ricorrente deduce, in termini sostanzialmente coincidenti, la violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, proporzionalità, ragionevolezza, non aggravamento e affidamento, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; dell'art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015, dell'art. 58 della l.r. Toscana n. 10/2010, dell'art. 2, comma 1, e dell'Allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità manifesta e sviamento.

La censura investe, quanto al ricorso originario, l'ordinanza n. 5 del 29.06.2022 e le prescrizioni nn. 3 e 4 del PAUR n. 12/2022; quanto ai motivi aggiunti, l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022, i verbali di accertamento del Comando Guardiaparco e gli atti ad essi connessi, sul comune presupposto che le lavorazioni contestate, pur ritenute difformi dal Parco, non determinerebbero un'incidenza giuridicamente rilevante né sotto il profilo della valutazione ambientale né sotto quello della tutela paesaggistica.

Secondo la prospettazione attorea, le difformità oggetto degli atti impugnati non integrerebbero modifiche sostanziali del progetto ai fini dell'art. 58 della l.r. n. 10/2010, poiché non comporterebbero né un cambiamento di localizzazione in area non contigua, né l'adozione di una diversa tecnologia di coltivazione, né un incremento significativo delle dimensioni o dei fattori di impatto ambientale del progetto già valutato. Le lavorazioni, infatti, si collocherebbero - pur nella loro asserita difformità - entro l'ambito spaziale e volumetrico già interessato dal progetto assentito e non determinerebbero effetti negativi e significativi ulteriori rispetto a quelli già considerati nella pronuncia di compatibilità ambientale.

Da ciò la ricorrente farebbe discendere che il Parco avrebbe erroneamente qualificato come rilevanti, ai fini ambientali, difformità che resterebbero invece assorbite nella valutazione già compiuta sul progetto autorizzato e che, pertanto, non richiederebbero né una nuova VIA né l'attivazione di un autonomo procedimento sanzionatorio-ripristinatorio.

La censura si sviluppa, inoltre, sul versante paesaggistico, mediante il richiamo al d.P.R. n. 31/2017, e in particolare ai punti A.15 e A.31 dell'Allegato A. Secondo l'impostazione ricorrente, le opere contestate si inscriverebbero nell'ambito degli interventi eseguiti totalmente in sotterraneo ovvero, comunque, costituirebbero meri scostamenti progettuali di minima entità, contenuti entro il limite del 2 per cento delle misure progettuali in termini di cubatura e superficie, sì da rientrare tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o, comunque, tra quelli privi di

autonoma rilevanza lesiva del bene paesaggistico. In tale prospettiva, l'ordine di ripristino impartito dal Parco e le connesse prescrizioni del PAUR assumerebbero una portata sproporzionata, poiché reagirebbero come a un abuso paesaggisticamente significativo in presenza, invece, di lavorazioni che, per collocazione e consistenza, non altererebbero in modo sostanziale il quadro paesaggistico già assentito.

Il secondo motivo, tanto nel ricorso originario quanto nei motivi aggiunti, viene altresì raccordato alla precedente deduzione concernente la SCIA in sanatoria, sul presupposto che l'omessa valutazione della stessa avrebbe inciso non solo sul piano della disciplina estrattiva, ma anche su quello della verifica di rilevanza ambientale e paesaggistica delle opere. In tale ottica, l'Amministrazione avrebbe dovuto, prima di procedere in via repressiva, accertare se le modifiche realizzate fossero compatibili con il quadro della pronuncia di compatibilità ambientale e con il regime paesaggistico applicabile, e dunque se esse potessero essere considerate alla stregua di varianti non sostanziali o di interventi rientranti nelle soglie di tolleranza previste dalla normativa richiamata. L'adozione delle ordinanze di sospensione e ripristino, nonché l'inserimento delle connesse prescrizioni nel PAUR n. 12/2022, si porrebbero, secondo tale linea argomentativa, come esito di una valutazione aprioristica e non sorretta da adeguata istruttoria circa l'effettiva incidenza delle difformità sugli interessi ambientali e paesaggistici tutelati.

Il comune nucleo delle censure viene, in definitiva, individuato nell'assunto secondo cui il Parco avrebbe trascurato la distinzione, desumibile dal sistema normativo richiamato, tra modifiche effettivamente idonee a incidere in modo significativo sull'ambiente e sul paesaggio e mere difformità esecutive di modesta entità, trattando queste ultime come se implicassero, senza ulteriore verifica, una violazione sostanziale della pronuncia di compatibilità ambientale, del nulla osta e del quadro paesaggistico applicabile. In tal senso, secondo la prospettazione ricorrente, l'apparato repressivo attivato dall'Amministrazione mediante le ordinanze impugnate, i verbali sanzionatori e le prescrizioni limitative inserite nel

PAUR sarebbe il frutto di una non corretta qualificazione giuridica delle lavorazioni contestate, le quali si collocherebbero, invece, entro l'area della non sostanzialità ambientale e della irrilevanza paesaggistica.

6.1. Ai fini dell'esame del secondo motivo del ricorso introduttivo e del corrispondente motivo dei motivi aggiunti, il quadro normativo rilevante si colloca, per quanto qui interessa, su tre piani distinti ma coordinati: quello della valutazione ambientale delle modifiche progettuali di cui alla l.r. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, quello della tutela delle aree protette e delle aree contigue di cui alla l.r. Toscana 19 marzo 2015, n. 30, e quello della disciplina statale dell'autorizzazione paesaggistica di cui al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Quanto alla l.r. n. 10/2010, essa disciplina, in via generale, le procedure di VAS e VIA regionali, individuando finalità, competenze, procedimenti, forme di consultazione e monitoraggio degli impatti ambientali; per il profilo che in questa sede rileva viene in discussione, in particolare, la disciplina della valutazione preliminare delle modifiche a progetti già autorizzati, richiamata dalla ricorrente con riferimento all'art. 58, secondo cui il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche a un progetto già autorizzato presenta una specifica richiesta all'autorità competente, la quale, all'esito di istruttoria, stabilisce se le modifiche siano sostanziali o non sostanziali, tenendo conto degli impatti cumulativi sull'ambiente, del possibile cambiamento di localizzazione, del mutamento tecnologico, dell'incremento di dimensione e dell'aumento dei fattori di impatto. La medesima legge, più in generale, costruisce il procedimento valutativo come procedimento preventivo, fondato su istanza del proponente, istruttoria tecnica, consultazioni e monitoraggio.

Sempre sul versante ambientale, la stessa l.r. n. 10/2010 disciplina i contenuti degli elaborati valutativi, le forme di pubblicità e partecipazione, nonché il ruolo dell'autorità competente e dei soggetti ambientali coinvolti; il procedimento è concepito in funzione dell'accertamento degli effetti significativi del progetto o

della sua modifica prima dell'approvazione o dell'assenso definitivo, mediante presentazione di documentazione tecnica, consultazione dei soggetti competenti e adozione del provvedimento conclusivo. Per il secondo motivo, tale dato rileva perché la ricorrente richiama la categoria della non sostanzialità delle modifiche ai fini della permanenza della validità del giudizio ambientale già reso sul progetto originario.

Sul distinto piano della tutela delle aree protette rileva poi la l.r. Toscana n. 30/2015, la quale detta la disciplina regionale del patrimonio naturalistico-ambientale e attribuisce specifici poteri al Parco. In tale ambito, l'art. 31 prevede il nulla osta preventivo dell'Ente Parco per interventi, opere e attività che ricadono nell'ambito di applicazione degli strumenti di tutela del parco; l'art. 55 disciplina le aree contigue, demandandone l'individuazione e la regolazione al piano del Parco e agli strumenti di gestione; l'art. 88 assoggetta a valutazione di incidenza i progetti, gli interventi e le attività suscettibili di incidere sui siti Natura 2000 e sui contesti protetti; l'art. 64 attribuisce all'ente gestore il potere di disporre la sospensione dell'attività e la riduzione in pristino in caso di attività svolta in difformità dalla legge, dai piani, dai regolamenti e dagli atti di gestione; l'art. 94 prevede il corrispondente apparato sanzionatorio. La legge, dunque, costruisce un autonomo sistema di controllo ambientale e ripristinatorio, che si aggiunge ai titoli di settore e opera sul piano della conformità dell'attività al regime proprio del Parco e della valutazione di incidenza.

Per ciò che attiene, infine, al profilo paesaggistico evocato nel secondo motivo, rileva il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti a procedimento semplificato. L'art. 2, comma 1, stabilisce che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A, oltre ai casi di cui all'art. 4. Nell'ambito dell'Allegato A, la ricorrente richiama in particolare il punto A.15, relativo agli interventi nel sottosuolo che non comportano modifica permanente della morfologia del terreno né incidenza sugli assetti vegetazionali, e il punto

A.31, concernente le opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime. Il regolamento, per come strutturato, opera dunque sul versante della necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica, distinguendo fra interventi del tutto esclusi e interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato. In questa prospettiva, il secondo motivo del ricorso si innesta su un duplice ordine di argomenti normativi: da un lato, quello secondo cui le modifiche contestate non integrerebbero una variante sostanziale ai fini dell'art. 58 della l.r. n. 10/2010, perché non determinerebbero un incremento significativo dell'impatto ambientale già valutato; dall'altro, quello secondo cui le lavorazioni eseguite in sotterraneo o comunque entro la soglia del 2 per cento rientrerebbero nella sfera degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o liberalizzati ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, con conseguente insussistenza del presupposto per l'attivazione del potere ripristinatorio del Parco. La verifica di tale impostazione richiede, pertanto, di tenere distinti – pur nel loro coordinamento – il piano della preliminare valutazione ambientale delle modifiche progettuali, quello della valutazione di incidenza e del nulla osta del Parco, e quello della autorizzazione paesaggistica e delle sue ipotesi di esclusione.

6.2. Non è sostenibile la ricostruzione normativa prospettata dalla ricorrente, nella parte in cui tende a far discendere, dal regime delle varianti non sostanziali e delle soglie quantitative previsto dalla legge regionale in materia di cave, una generale irrilevanza delle difformità anche sul distinto piano della compatibilità ambientale, del nulla osta del Parco e del potere di sospensione e riduzione in pristino. Come già evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo, la l.r. Toscana n. 35/2015 disciplina il titolo estrattivo e le sue varianti, mentre la l.r. Toscana n. 30/2015 presidia, con autonomi strumenti, la tutela delle aree protette e delle aree contigue, attribuendo al Parco il potere di intervenire in presenza di attività svolte in difformità dal nulla osta, dalla valutazione di incidenza e dagli atti di gestione; in

tale assetto, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 23 o la non applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 52, comma 5, della legge cave non si traducono, sul piano testuale, in una neutralizzazione del diverso apparato di tutela ambientale e ripristinatoria. Tale rilievo, per inciso, trova coerente riscontro anche nelle difese dell'Amministrazione resistente, là dove sottolineano l'autonomia del titolo paesistico-ambientale del Parco rispetto al titolo estrattivo in senso stretto.

Parimenti non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 58 della l.r. Toscana n. 10/2010 introdurrebbe una sorta di meccanismo di irrilevanza automatica delle modifiche di minima entità rispetto alla precedente pronuncia di compatibilità ambientale. La disposizione, per contro, si colloca sul piano della valutazione preliminare delle modifiche a progetti già autorizzati e presuppone una specifica richiesta del proponente e una successiva istruttoria dell'autorità competente, chiamata a stabilire se la modifica sia o non sia sostanziale in ragione degli impatti ambientali, del mutamento di localizzazione, della tecnologia, delle dimensioni o dei fattori di impatto; essa, dunque, non consente di ritenere ex se, e in via unilaterale, che ogni modifica quantitativamente modesta resti automaticamente assorbita nella VIA già rilasciata. Anche su questo versante, la memoria del Parco coglie nel segno quando osserva che la norma invocata dalla ricorrente concerne una verifica preventiva, non già la sanatoria implicita di difformità già realizzate.

La medesima non sostenibilità caratterizza il richiamo al d.P.R. n. 31/2017, ed in particolare ai punti A.15 e A.31 dell'Allegato A. Il punto A.15 riguarda infatti gli interventi nel sottosuolo che non comportano modifica permanente della morfologia del terreno né incidenza sugli assetti vegetazionali; il punto A.31 si riferisce, testualmente, a opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici entro il limite del 2 per cento dei parametri progettuali. Orbene, già sul piano letterale tali previsioni non si prestano agevolmente ad essere estese all'attività estrattiva in galleria, la quale non coincide con l'ordinaria nozione di intervento edilizio in variante e, per sua stessa natura,

implica un'incidenza morfologica sul sito. Sul punto, la difesa del Parco condivisibilmente sottolinea l'estraneità di tali ipotesi regolamentari al caso di lavorazioni estrattive sotterranee come quelle in esame.

Né può ritenersi decisivo il rilievo secondo cui le lavorazioni contestate sarebbero comunque rimaste, complessivamente considerate, entro le volumetrie e le superfici già assentite. Gli atti impugnati, infatti, non si fondano sulla mera eccedenza del quantitativo estraibile, ma sulla localizzazione di specifiche difformità morfologiche rispetto alle gallerie concretamente assentite e alla geometria del progetto autorizzato dal Parco: l'ordinanza n. 5 del 29.06.2022 individua due scavi in galleria in aree non autorizzate per circa 907 mc; l'ordinanza n. 9 del 15.11.2022 dà atto di ulteriori difformità consistenti nell'ampliamento della galleria di accesso, nel taglio di ulteriori porzioni non assentite, nell'intaccamento di un pilastro centrale e nell'estensione di una galleria oltre i limiti autorizzati. In tale contesto, il mero confronto tra i volumi complessivi autorizzati e quelli contestati non vale, da solo, a dimostrare la conformità delle opere ai titoli del Parco. Anche in concreto, del resto, la memoria resistente insiste sul fatto che le difformità hanno riguardato porzioni determinate delle gallerie e, secondo l'Amministrazione, anche elementi strutturali del cantiere, sì da non potersi esaurire in una mera questione di "sforamento quantitativo" globale.

In questa prospettiva, si rivela altresì insufficiente la deduzione della ricorrente nella parte in cui tende a valorizzare la sola modestia dimensionale delle opere eseguite. Il ricorso e i motivi aggiunti, infatti, insistono sulla tesi per cui le difformità, in ragione del loro limitato peso percentuale, non avrebbero inciso in modo significativo né sul titolo estrattivo, né sulla PCA, né sul paesaggio; ma, al tempo stesso, non articolano una specifica dimostrazione della conformità delle singole lavorazioni al contenuto del nulla osta del Parco, né individuano puntualmente quali prescrizioni di tale titolo avrebbero consentito le modifiche effettivamente realizzate. La censura, in altri termini, non confuta direttamente il

presupposto degli atti impugnati – costituito dalla difformità rispetto ai titoli del Parco – ma ne assume l'irrelevanza alla luce di parametri quantitativi mutuati da altre discipline. Per inciso, anche la memoria difensiva del Parco sottolinea tale profilo, evidenziando che la contestazione amministrativa si radica nella violazione del nulla osta e della VINCA, non nella sola disciplina autorizzatoria della cava.

Né infine può essere trascurato che, nel caso concreto, il primo e il secondo motivo si innestano su atti amministrativi che qualificano espressamente le lavorazioni come eseguite in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta del Parco, e che il PAUR n. 12/2022 recepisce tale impostazione inserendo prescrizioni limitative specificamente riferite alle aree interessate dalle difformità volumetriche rilevate in sede di accertamento. Anche per questa ragione, la tesi ricorrente, volta a ricondurre l'intera vicenda esclusivamente nell'alveo delle soglie e delle tolleranze della legge cave o del regolamento paesaggistico semplificato, finisce per non confrontarsi adeguatamente con la struttura e con il fondamento degli atti impugnati, i quali si collocano sul diverso piano della tutela ambientale e paesaggistica facente capo al Parco. Ne consegue che la ricostruzione normativa offerta dalla parte ricorrente non può essere accolta.

6.3. Da quanto precede, quindi, emerge la non fondatezza delle censure dei motivi in scrutinio.

In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente assume che il Parco avrebbe omesso di applicare la disciplina delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 58 della l.r. Toscana n. 10/2010, la censura non coglie nel segno, giacché - per quanto già rilevato in sede di ricostruzione normativa - tale disposizione non introduce una soglia legale di irrilevanza operante ex post, ma prefigura un distinto subprocedimento valutativo preventivo, rimesso all'autorità competente, volto a stabilire se la modifica progettuale proposta sia o meno sostanziale; ne consegue che la mera allegazione della modestia quantitativa delle difformità non è sufficiente a farle ritenere automaticamente assorbite nella precedente pronuncia di compatibilità ambientale. Sul punto, per inciso, sono condivisibili le osservazioni

della difesa del Parco, là dove essa sottolinea la natura preventiva della valutazione preliminare prevista dalla legge regionale.

Parimenti inconferente è il richiamo al d.P.R. n. 31/2017, nella parte in cui la ricorrente valorizza il punto A.15 dell'Allegato A. Come già detto, quella previsione concerne interventi nel sottosuolo che non comportano modifica permanente della morfologia del terreno e non incidono sugli assetti vegetazionali; essa non è dunque utilmente invocabile rispetto a lavorazioni di escavazione in galleria che, per loro natura, implicano proprio una modifica morfologica del sito. La censura, pertanto, postula una assimilazione tra opere nel sottosuolo e attività estrattiva sotterranea che il dato normativo non consente di compiere. Anche su tale profilo la memoria del Parco contiene rilievi che il Collegio reputa condivisibili.

Non migliore sorte merita l'argomento fondato sul punto A.31 del medesimo Allegato A, poiché la disposizione richiamata si riferisce, testualmente, a “opere ed interventi edilizi” eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici entro il limite del 2 per cento delle misure progettuali. Anche a prescindere dal problema della concreta misurazione della soglia, la relativa previsione non è immediatamente trasponibile al caso in esame, che riguarda non un ordinario intervento edilizio, ma lavorazioni estrattive in cava; di qui l'insostenibilità della pretesa di utilizzare detta tolleranza paesaggistica come criterio dirimente per escludere la rilevanza delle difformità contestate.

Nemmeno può condividersi la deduzione secondo cui la pendenza della SCIA avrebbe imposto al Parco di arrestare ogni valutazione repressiva anche sul piano ambientale e paesaggistico. Per quanto già osservato, la SCIA richiamata dalla ricorrente si colloca sul diverso terreno della disciplina delle modifiche del titolo estrattivo, mentre qui vengono in considerazione la conformità delle opere al nulla osta del Parco, alla VINCA e agli atti di gestione dell'area contigua; onde il modulo procedimentale semplificato invocato dalla società non può, da solo, valere a neutralizzare l'autonomo potere di tutela esercitato dal Parco ai sensi della l.r. n.

30/2015. In tal senso depone, significativamente, anche la memoria dell'Amministrazione resistente, che distingue – con rilievo condivisibile – il piano dell'autorizzazione estrattiva da quello del titolo ambientale-parco.

Non è persuasiva la censura secondo cui, in mancanza di una nuova e apprezzabile incidenza ambientale o paesaggistica, difetterebbero i presupposti stessi per l'applicazione dell'art. 64 della l.r. n. 30/2015. Come già rilevato, il potere di sospensione e riduzione in pristino non è normativamente ancorato al solo accertamento di un impatto ambientale “significativo” ulteriore, ma alla difformità dell'attività rispetto alla legge, ai piani, ai regolamenti e agli atti di gestione del Parco; né la ricorrente, sul punto, sviluppa una specifica dimostrazione della conformità delle lavorazioni contestate al nulla osta del Parco o alla valutazione di incidenza, limitandosi a prospettarne l'asserita irrilevanza in ragione della loro modesta consistenza. Sotto questo aspetto, dunque, la censura non contrasta in modo diretto il fondamento degli atti impugnati.

Occorre infine osservare che risultano infondate le censure rivolte avverso le prescrizioni nn. 3 e 4 del PAUR n. 12 del 05.09.2022, recate nel ricorso per motivi aggiunti, le quali non introducono un autonomo e nuovo vincolo conformativo svincolato dai presupposti del procedimento, ma si limitano a recepire, nel contesto del nuovo assetto autorizzativo, gli effetti delle difformità volumetriche già accertate e delle conseguenti procedure sanzionatorie e ripristinatorie attivate dal Parco ai sensi dell'art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015.

La prescrizione n. 3 riguarda, infatti, le aree già interessate dalle difformità oggetto dell'ordinanza n. 5 del 29.06.2022, mentre la prescrizione n. 4 concerne le ulteriori difformità individuate nell'informativa del Comando Guardiaparco del 02.09.2022; entrambe stabiliscono unicamente che tali aree non possano essere coltivate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie e di ripristino, così svolgendo una funzione meramente cautelativa e di coordinamento tra il titolo autorizzativo sopravvenuto e gli illeciti già accertati, senza anticipare né sostituire l'esito dei procedimenti repressivi in corso.

Ne consegue che la dedotta illegittimità delle suddette prescrizioni, fondata sulla pretesa irrilevanza delle difformità o sulla loro asserita riconducibilità alle “tolleranze” della disciplina estrattiva, non coglie nel segno, poiché le clausole impugnate non sanzionano ex novo la condotta della ricorrente, ma si limitano a precludere, in via interinale, la coltivazione di porzioni della cava già coinvolte da contestazioni formalizzate, sino alla loro definizione, secondo una scelta del tutto coerente con la struttura e con la finalità del PAUR, nonché con il dovere dell’Amministrazione di evitare che l’attività autorizzata si sovrapponga ad aree ancora oggetto di contestazione e di obblighi di ripristino.

Per quanto precede il secondo motivo del ricorso originario e di quello per motivi aggiunti sono infondati.

7. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015, degli artt. 2 e 3 e seguenti della l.r. Toscana 2 aprile 1984, n. 20, nonché del relativo regolamento attuativo n. 1 del 30.12.1986, oltre che degli artt. 136 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 e dei principi di cui agli artt. 73 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, ivi compreso il principio di precauzione, prospettando altresì l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento e del difetto di prova della condotta.

La censura investe specificamente il punto d) dell’ordinanza n. 5 del 29.06.2022, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività di escavazione nelle aree interessate da cavità carsiche, per un raggio di almeno quindici metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, sino alla valutazione della loro eventuale non rilevanza.

Secondo la prospettazione ricorsuale, tale prescrizione sarebbe priva di un adeguato fondamento fattuale e giuridico, poiché l’ordinanza non conterrebbe alcuna effettiva individuazione delle cavità carsiche cui il divieto si riferisce, né

recherebbe la localizzazione delle stesse, la descrizione delle rispettive caratteristiche o l'indicazione delle norme concretamente applicate a tutela del fenomeno carsico. In tale ottica, il riferimento alle cavità sarebbe del tutto avulso dal corpo motivazionale del provvedimento e non troverebbe riscontro nella planimetria allegata, con la conseguenza che la prescrizione apparirebbe non raccordata ai presupposti istruttori posti a base dell'ordinanza e, per ciò stesso, intrinsecamente oscura quanto al suo oggetto e alla sua portata concreta.

La ricorrente sostiene, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa regionale specificamente dedicata agli ambienti carsici e alle grotte, richiamando in proposito la l.r. Toscana n. 20/1984 e il relativo regolamento attuativo n. 1/1986. In particolare, la censura evidenzia che l'ordinanza non chiarirebbe se il Parco abbia ravvisato la presenza di una "area carsica" o di una "grotta" in senso tecnico-giuridico, né se tali emergenze siano dotate delle caratteristiche di apprezzabile consistenza, specificità o rilevanza richieste dalla disciplina regionale; allo stesso modo, non verrebbe indicato se le cavità in questione risultino censite o comunque identificate secondo i parametri dimensionali e topografici stabiliti dal regolamento attuativo. Da ciò la ricorrente farebbe discendere che il divieto imposto dal punto d) risulterebbe fondato su un generico richiamo a un fenomeno non concretamente descritto, piuttosto che su un accertamento tecnico puntuale e verificabile.

La censura si sviluppa anche sotto il profilo della insufficienza dell'istruttoria e della violazione del principio di precauzione, assumendosi che l'ordinanza, pur imponendo un vincolo spaziale di significativa ampiezza - un raggio di quindici metri attorno agli ingressi delle cavità - non individuerrebbe i punti di riferimento dai quali misurare tale distanza, né chiarirebbe in che direzione e su quali aree concrete debba operare la sospensione. Secondo la ricorrente, l'atto si limiterebbe ad affermare che la non rilevanza delle cavità dovrebbe essere valutata anche attraverso esplorazioni della Federazione Speleologica Toscana, ma proprio tale formula varrebbe a confermare, nella prospettiva attorea, la mancanza di una

previa e completa conoscenza dello stato dei luoghi e, dunque, l'assenza di un adeguato supporto istruttorio alla misura interdittiva adottata.

Le doglianze colgono nel segno.

7.1. Il Collegio evidenzia in primo luogo che l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Parco in relazione al terzo motivo non può essere condivisa.

La difesa resistente la fonda sul rilievo che la medesima misura di salvaguardia sarebbe stata successivamente ribadita dalla prescrizione n. 5 del PAUR n. 12/2022 (doc. 13 all. n. 4 di parte resistente), non impugnata dalla ricorrente; tuttavia, tale argomento non vale a privare di utilità la censura proposta avverso il punto d) dell'ordinanza n. 5 del 29.06.2022. Quest'ultima costituisce infatti un atto autonomamente lesivo, immediatamente efficace e produttivo di effetti fin dalla notificazione, sicché la sua legittimità resta sindacabile a prescindere dalla successiva introduzione, in un diverso provvedimento, di una prescrizione parzialmente convergente. Né può ritenersi che la mancata impugnazione della prescrizione n. 5 del PAUR determini ex se l'assorbimento del vizio originario, poiché il successivo atto del 05.09.2022 si colloca su un piano cronologico e documentale diverso, richiama ulteriori elementi istruttori e, soprattutto, non retroagisce a sanare l'originaria carenza di definizione e motivazione della prescrizione contenuta nell'ordinanza n. 5; il PAUR, al più, disciplina il rapporto per il futuro, ma non elimina l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto genetico, che ha già prodotto effetti conformativi immediati ed è censurato per vizi propri.

7.2. Passando al merito della censura l'ordinanza n. 5 del 29.06.2022, per la parte che qui rileva, dopo avere richiamato le pregresse pronunce di compatibilità ambientale del Parco n. 13 del 20.06.2018 e n. 6 del 19.06.2020, il rapporto istruttorio regionale pervenuto al Parco il 29.09.2021, gli esiti delle conferenze di servizi dell'08.10.2021 e del 09.06.2022 e la documentazione trasmessa dalla

società in data 10.05.2022, motiva l'intervento repressivo rappresentando che risultano difformità morfologiche consistenti nella realizzazione di due scavi in galleria in aree non autorizzate per un volume complessivo di circa 907 mc e che tali volumi non risultano autorizzati da precedenti pronunce o nulla osta del Parco; nel dispositivo, oltre alla sospensione immediata delle lavorazioni nelle porzioni di galleria oggetto di difformità, alla riduzione in pristino e alla risistemazione ambientale, il provvedimento dispone, alla lettera d), di sospendere le attività di escavazione nelle aree interessate dalle cavità carsiche per un raggio di almeno quindici metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, almeno fino a quando non sarà stata valutata l'eventuale irrilevanza di tali cavità, anche attraverso esplorazioni della Federazione Speleologica Toscana; la prescrizione, per come formulata nell'atto, individua dunque una misura interdittiva cautelare riferita a cavità carsiche, ma non reca, nel corpo testuale dell'ordinanza, una descrizione puntuale delle singole cavità, né la loro localizzazione cartografica nominativa o dimensionale, limitandosi a inserire tale comando tra le misure conseguenti alle difformità riscontrate.

Nel merito, il motivo è fondato nei limiti della dedotta carenza istruttoria e motivazionale concernente la corretta definizione e individuazione del fenomeno naturalistico posto a fondamento del punto d) dell'ordinanza n. 5.

Sebbene, infatti, non possa condividersi la tesi radicale della ricorrente secondo cui il riferimento alle cavità/fratture sia del tutto privo di supporto documentale, il materiale istruttorio versato in atti non consente di ritenere sufficientemente esplicitato, con il necessario grado di precisione, quale sia il bene da proteggere, dove esso si collochi esattamente e come debba operare in concreto il comando interdittivo impartito.

Il rapporto istruttorio regionale (Allegato n. 20 di parte resistente) documenta il rinvenimento di "diverse fratture" sulle pareti delle gallerie della Tavolini A e della Tavolini B, con particolare riguardo a quella sita al termine della galleria in fase di scavo nella Tavolini A alla quota presumibile di progetto di 1420 m; il medesimo

rapporto, tuttavia, non qualifica tali emergenze come “cavit  carsiche” gi  tecnicamente definite, n  ne fornisce una localizzazione planimetrica immediatamente operativa, limitandosi a segnalare la necessit  di ulteriori verifiche e a rilevare che non risultano agli atti del Comune le comunicazioni previste dalla prescrizione n. 4 della PCA 13/2018, salva la possibilit  che esse siano state presentate al Parco. In altri termini, il documento istruttorio attesta un dato indiziante – il rinvenimento di fratture - ma non perviene a una compiuta definizione del fenomeno in termini di cavit  carsiche n  alla sua precisa perimetrazione.

Tale carenza non   colmata dall’ordinanza n. 5, la quale, dopo avere motivato il proprio intervento essenzialmente con riguardo ai due scavi in galleria non autorizzati per circa 907 mc, introduce nel dispositivo, alla lettera d), l’ordine di sospendere le attivit  di escavazione “nelle aree interessate dalle cavit  carsiche, per un raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavit ”, senza per  recare, nel corpo dell’atto, una corrispondente definizione delle cavit  rilevanti, la loro esatta individuazione topografica, la loro rappresentazione nell’allegato grafico o la spiegazione del criterio in base al quale viene selezionata proprio la fascia di rispetto di 15 metri.

L’allegato planimetrico dell’ordinanza rappresenta le aree scavate in difformit  in campitura verde, ma non individua, con simbologia autonoma e immediatamente leggibile, n  le cavit  n  le fratture, n  tantomeno il buffer spaziale di interdizione imposto dal punto d). Ne deriva che il destinatario dell’atto non   posto in condizione di individuare con certezza, sulla sola base del provvedimento e dei suoi allegati, l’effettiva estensione del vincolo conformativo imposto.

Le argomentazioni spese dal Parco non valgono a superare tale rilievo.

In primo luogo, il richiamo alla prescrizione n. 4 della PCA 13/2018, poi riprodotta nella PCA n. 6/2020 e nuovamente nella prescrizione n. 8 del PAUR n. 12/2022 (doc. 13 all. n. 4 di parte resistente), non   risolutivo, perch  quella clausola si

riferisce al caso in cui le lavorazioni intercettino “cavit  e/o fratturazioni di rilievo”, imponendo la sospensione dei lavori e la comunicazione al Parco; la prescrizione autorizzatoria, dunque, non equipara automaticamente qualsiasi frattura a una cavit  carsica, n  predetermina una fascia di rispetto di 15 metri, n  consente di prescindere da una concreta e puntuale verifica dell’effettiva consistenza del fenomeno riscontrato.

L’esame della PCA n. 13 del 26.06.2018 e della successiva PCA n. 6 del 19.06.2020 conferma, anzitutto, che il tema dell’intercettazione di fenomeni ipogei o fratturativi non   estraneo al quadro autorizzativo di riferimento della cava Tavolini. In entrambe le pronunce, infatti, il Programma di Gestione Ambientale contiene una specifica prescrizione secondo cui, “nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavit  e/o fratturazioni di un certo rilievo”, il proponente deve sospendere immediatamente le lavorazioni, adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell’ambiente ipogeo e darne tempestiva comunicazione al Parco e alle amministrazioni interessate; le medesime pronunce impongono altres  rilievi topografici annuali dello stato di avanzamento dei lavori con rappresentazione, in sovrapposto, delle gallerie naturali dell’Antro del Corchia e prescrivono l’adozione di sistemi idonei a evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti. Sotto questo profilo, dunque, le due pronunce escludono che la questione delle cavit  o fratture sia stata introdotta per la prima volta con l’ordinanza n. 5 del 29.06.2022 e dimostrano che il titolo autorizzativo gi  contemplava un obbligo cautelativo in caso di intercettazione di tali fenomeni (cfr. all. n. 18 e 19 di parte resistente).

I medesimi atti, tuttavia, confermano al contempo che, nel quadro autorizzativo anteriore all’ordinanza impugnata, il fenomeno rilevante era descritto in termini di “cavit  e/o fratturazioni di un certo rilievo”, formula ampia e alternativa, ma non ancora trasfusa in una puntuale individuazione di specifiche “cavit  carsiche” gi  definite sul piano tecnico e cartografico.

N  la PCA n. 13/2018 n  la PCA n. 6/2020 stabiliscono, infatti, una fascia di

rispetto predeterminata, né indicano il criterio metrico di una interdizione spaziale, né identificano in modo nominativo o planimetrico le singole emergenze da proteggere; esse impongono un obbligo di sospensione e comunicazione in presenza di fenomeni di “rilievo”, ma non precisano quali parametri geologici o speleologici integrino tale rilievo, né da quale punto debba eventualmente misurarsi una distanza di salvaguardia. Da questo punto di vista, dunque, le due pronunce risultano coerenti con la conclusione secondo cui esisteva certamente un fondamento prescrittivo generale, ma non una già compiuta e autosufficiente definizione delle cavità carsiche oggetto della misura interdittiva poi formalizzata nel punto d) dell’ordinanza n. 5.

Tale conclusione trova ulteriore riscontro nel confronto con il successivo PAUR n. 12 del 05.09.2022 (doc. 13 all. n. 4 di parte resistente), il quale, diversamente dalle due PCA, contiene una prescrizione autonoma e più specifica secondo cui le “cavità carsiche intercettate”, oggetto della segnalazione del Settore Logistica e cave della Regione Toscana e identificate nella “Planimetria e sezioni di sovrapposto complesso carsico”, marzo 2022, prodotta dal proponente, devono essere tutelate e non possono essere oggetto di coltivazione per un raggio di 15 metri a partire dal bordo esterno della cavità; inoltre, nello stesso PAUR, accanto a tale prescrizione, viene nuovamente previsto che, nel caso in cui le lavorazioni intercettino “cavità e/o fratturazioni di rilievo”, il proponente debba sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione al Parco e alle amministrazioni interessate. Il raffronto tra tali atti mostra, quindi, che solo nel 2022 l’Amministrazione perviene a una più esplicita identificazione delle emergenze carsiche e alla formalizzazione della fascia di rispetto di 15 metri, mentre i titoli del 2018 e del 2020 restano attestati su una clausola cautelativa generale riferita a cavità o fratturazioni di rilievo. Ne consegue che le PCA del 2018 e del 2020, se da un lato smentiscono l’inesistenza di un presupposto normativo, dall’altro non valgono a colmare, per il tempo anteriore, il deficit di puntuale individuazione della specifica cavità carsica e

della relativa fascia di interdizione che viene in rilievo nel presente motivo.

In secondo luogo, il fatto che il rapporto istruttorio menzioni delle fratture e che il Parco sostenga di riferire ad esse il punto d) dell'ordinanza non elimina il salto logico esistente tra il lessico dell'istruttoria (fratture rinvenute e da verificare) e quello del dispositivo (cavità carsiche già assunte come dato definito, con correlata fascia di interdizione).

In terzo luogo, il richiamo al verbale di accertamento n. 25/2021 e alla relativa sanzione, così come il pagamento della stessa, non assumono portata sanante o dirimente in ordine alla legittimità della prescrizione qui in contestazione, giacché si tratta di atti diversi, aventi differente oggetto, che non suppliscono all'onere dell'Amministrazione di formulare, nell'ordinanza, un comando chiaro, motivato e spazialmente determinabile.

Né la difesa del Parco può utilmente invocare, a sostegno della legittimità della misura, la successiva prescrizione n. 5 del PAUR n. 12/2022 (doc. 13 all. n. 4 di parte resistente), secondo cui “le cavità carsiche intercettate”, oggetto della segnalazione del Settore Logistica e cave della Regione Toscana e identificate nella “Planimetria e sezioni di sovrapposto complesso carsico”, marzo 2022, prodotta dal proponente, devono essere tutelate e non possono essere coltivate per un raggio di 15 metri dal bordo esterno della cavità.

Proprio tale richiamo conferma, per converso, che l'Amministrazione, solo in un momento successivo e sulla base di un supporto documentale ulteriore, ha proceduto a esplicitare in modo più definito il referente materiale della tutela. Ma un siffatto sviluppo istruttorio non è idoneo a colmare ex post la carenza originaria dell'ordinanza n. 5, la cui legittimità va scrutinata alla luce dei presupposti e della motivazione che la sorreggono al momento della sua adozione.

Sotto questo profilo, il successivo PAUR del 2022, lungi dal corroborare la completezza dell'ordinanza, evidenzia piuttosto che, al momento dell'adozione di quest'ultima, la definizione delle emergenze carsiche rilevanti e la loro localizzazione non erano ancora state trasfuse nell'atto amministrativo con la

precisione necessaria. Anche la pretesa identità tra il riferimento, contenuto nei titoli precedenti, a “cavità e/o fratturazioni” e la formula dell’ordinanza relativa alle sole “cavità carsiche” non può essere accolta senza residui, trattandosi di nozioni non perfettamente sovrapponibili sul piano descrittivo e, nel caso concreto, non accompagnate da un esplicito accertamento di equivalenza nel provvedimento impugnato.

Neppure il rilievo, pure valorizzato dal Parco nel procedimento di PAUR, concernente la particolare sensibilità del contesto carsico del Corchia vale a colmare il deficit motivazionale riscontrato. Il PAUR n. 12/2022 dà infatti atto, nelle conferenze di servizi del 09.06.2022 e nel provvedimento finale, della necessità di tutelare “le gallerie e le cavità carsiche intercettate” e poi cristallizza tale esigenza nelle prescrizioni nn. 5 e 8 (doc. 13 all. n. 4 di parte resistente); ma proprio questo sviluppo dimostra che la specificazione del referente materiale della tutela è maturata nel contesto del procedimento autorizzatorio successivo, attraverso un apporto documentale e valutativo ulteriore, non ancora compiutamente trasfuso nell’ordinanza n. 5. Il principio di precauzione, pur certamente rilevante in un contesto ambientale di tale pregio, non esonera l’Amministrazione dall’onere di identificare in modo verificabile il fatto storico che attiva la misura e di rendere intelligibile la concreta proiezione spaziale del comando; sotto questo profilo la motivazione dell’ordinanza resta carente.

Deve pertanto concludersi che il terzo motivo è fondato limitatamente al profilo della carenza istruttoria e motivazionale del punto d) dell’ordinanza n. 5 del 29.06.2022, nella parte in cui l’Amministrazione impone la sospensione dell’attività in un raggio di quindici metri da non meglio definite “cavità carsiche”, senza che né il rapporto istruttorio, né il provvedimento, né i relativi allegati grafici individuino con la necessaria precisione le cavità o fratture rilevanti, la loro localizzazione e il criterio concreto di misurazione della fascia di interdizione; restano assorbiti gli ulteriori profili del motivo, non necessari ai fini della decisione.

8. Il ricorso originario è fondato limitatamente al terzo motivo per le ragioni sopra evidenziate e quindi deve essere accolto entro tale misura; è infondato e deve essere respinto per la restante parte; per tale ragione l'ordinanza n. 5/2022 è annullata limitatamente alla lettera d) del dispositivo, salva la facoltà – laddove ritenuta utile o necessaria – di riedizione del potere da parte dell'amministrazione procedente; il ricorso per motivi aggiunti è respinto.

9. In ragione della parziale reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso originario nei limiti di cui in motivazione e respinge il ricorso per motivi aggiunti; per l'effetto l'ordinanza n. 5/2022 è annullata limitatamente alla lettera d) del dispositivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Consigliere

Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marcello Faviere

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO